

**TITOLO III**  
**RAPPORTI CON I COLLEGHI**

**Relazione illustrativa**

Nel titolo III troviamo i "rapporti con i colleghi"; rispetto all'attuale codice è stata espunta la previsione che riguarda i rapporti con il Consiglio dell'Ordine che è andata a costituire, con altre, il nuovo titolo riservato ai rapporti con le Istituzioni forensi; e stata anche espunta quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega che è stata riversata nel titolo concernente i doveri dell'avvocato nel processo; la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti ed associati trova ora collocazione nel titolo I (art. 7) così come sempre nel titolo I, all'art. 8, si prevede la responsabilità disciplinare della società (l'enunciato è, allo stato, volutamente generico e sommario stante che il regolamento della responsabilità disciplinare della società tra avvocati era demandato al decreto legislativo che il Governo ha omesso di adottare nei termini previsti dall'art. 5 della legge n. 247/2012).

**Art. 38.**

**Rapporto di colleganza**

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

**Relazione illustrativa**

L'art.38 ("rapporto di colleganza") privilegia, con l'inserimento al comma 1, la previsione già contenuta nel canone II dell'art.22 attualmente vigente e che aveva già subito una opportuna modifica rispetto alla originaria previsione che non incontrava il limite dei "fatti attinenti all'esercizio della professione"; la previsione di cui al comma 3, saldandosi con quelle dell'art.48 e dell'art.51, tende ad assicurare il più libero dispiegarsi dell'attività professionale che trova, nella corretta e riservata interlocuzione tra colleghi, una delle sue caratteristiche più tipiche e sicuramente degna di essere mantenuta e salvaguardata proprio per la più efficace tutela degli interessi delle parti assistite.

**Giurisprudenza disciplinare**

► AZIONE IN SEDE CIVILE: OBBLIGO DI PREAVVISO AL COLLEGA.

Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di dare preventiva comunicazione per iscritto dell'intenzione di promuovere un giudizio contro un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione qualora ricorrano tre requisiti: a) uno formale, consistente nell'adozione dello

scritto quale veicolo della comunicazione; b) due sostanziali, il primo consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio, il secondo consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa (C.N.F. 04/05/2009 n. 14; cfr. C.N.F. 13/12/2010 n. 200).

É configurabile la responsabilità disciplinare nel caso in cui l'avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto e inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli ufficiali giudiziari, perchè *ratio* dell'art. 22 è quella di evitare al collega di essere convenuto in giudizio (C.N.F. 15/3/2013, n. 41). É esclusa la responsabilità disciplinare in assenza di iniziative giudiziarie autonome assunte dall'incolpato nei confronti di un collega, bensì in presenza di reazioni conseguenti di iniziative giudiziarie in precedenza assunte da quest'ultimo (C.N.F. 21/11/2006, n. 114).

► AZIONE IN SEDE PENALE: OBBLIGO DI VERIFICA E DI PREAVVISO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun avvocato è obbligato nei confronti dei colleghi, l'iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il Consiglio dell'Ordine sull'iniziativa. Invero, se in generale l'avvocato deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli sono esibite dal cliente per verificare l'effettivo fondamento dell'azione da intentare, ancor maggiore, nel rispetto dell'incarico affidatogli, deve essere l'approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi (C.N.F. 28/12/2006, n. 204; cfr. 29/11/2012, n. 171).

L'art. 22, comma 2, del codice deontologico deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, rigorosamente mirata a quei casi nei quali si è in presenza di una iniziativa giudiziaria e della conseguente possibilità di esperimento di

quel tentativo di conciliazione che è la *ratio* giustificativa della norma, talchè è esclusa la responsabilità disciplinare in assenza di iniziative giudiziarie autonome assunte dall'incolpato nei confronti di un collega, bensì in presenza di reazioni conseguenti di iniziative giudiziarie in precedenza assunte da quest'ultimo (C.N.F. 21/11/2006, n. 114).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che agisca contro il collega omettendo di informarne il consiglio dell'ordine (C.N.F. 25/03/2002, n. 26).

► REGISTRAZIONE DI TELEFONATE.

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che nel corso di una causa civile produca la trascrizione di conversazioni telefoniche da lui stesso registrate (C.N.F. 25/09/2008, n. 83).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri la telefonata col collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati (C.N.F. 27/06/2003, n. 207).

► PRODUZIONE DI ESPOSTI.

Serba un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del rapporto di colleganza e del dovere di correttezza, l'avvocato che produca in giudizio copia di un esposto disciplinare presentato dalla propria assistita nei confronti del collega di controparte (C.N.F. 03/11/2004, n. 241).

► PRODUZIONE DI SCRITTI DIFFAMATORI.

Nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa è consentito all'avvocato di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega con illazioni sulla sua posizione (C.N.F. 27/06/2003, n. 172).

## Art. 39.

### Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

#### Giurisprudenza disciplinare

##### ► RAPPORTI TRA DOMINUS E PRATICANTE.

Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l'avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive alla dignità dei praticanti stessi (C.N.F. 13/12/2000, n. 250).

##### ► RAPPORTI TRA COLLEGHI DI STUDIO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ostacoli l'esercizio dell'attività del collega di studio con atteggiamenti non ispirati a correttezza e lealtà, a nulla rilevando l'eventualità che fossero stati conseguenza del comportamento scorretto del collega stesso (C.N.F. 28/11/2000, n. 216).

\*\*\*\*\*

## Art. 40.

### Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

#### Relazione illustrativa

Gli articoli 39 ("rapporti con i collaboratori dello studio") e 40 ("rapporti con i praticanti") riprendono le previsioni già vigenti, armonizzandole con la lettera del dettato legislativo ordinamentale.

#### Giurisprudenza disciplinare

##### ► RAPPORTI TRA DOMINUS E PRATICANTE.

Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l'avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra

sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive alla dignità dei praticanti stessi (C.N.F. 13/12/2000, n. 250).

► ATTIVITÀ PROFESSIONALE NON CONSENTITA: RESPONSABILITÀ DEL DOMINUS.

L'avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun *dominus* è tenuto (C.N.F. 24/10/2003, n. 306)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di controllare l'operato del praticante non abilitato e consenta l'inserimento del suo nome nell'epigrafe di un atto giudiziario e nella procura a difendere (C.N.F. 29/03/2003, n. 36).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma solo formalmente incarichi professionali delegandoli poi per la gestione e lo svolgimento al praticante non abilitato al patrocinio, consentendogli pertanto l'esercizio di attività non consentita e la consequenziale emissione di fatture (C.N.F. 29/04/2003, n. 72).

► ATTIVITÀ PROFESSIONALE NON CONSENTITA: RESPONSABILITÀ DEL PRATICANTE.

Pone in essere un comportamento contrario all'art. 21 del codice deontologico il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l'attività di avvocato, adottando tutte le scelte processuali, redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo e ottenendo parzialmente il pagamento del compenso per attività non consentitagli (C.N.F. 21/11/2006, n. 115).

\*\*\*\*\*

## Art. 41.

### Rapporti con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

### Relazione illustrativa

L'art.41 ("rapporti con parte assistita da collega") riproduce, mutandone la rubrica, il vigente art.27 e ne completa le già esistenti previsioni con quella del comma 2.

### Giurisprudenza disciplinare

► CONTATTI DIRETTI COLLA CONTROPARTE NON AUTORIZZATI DAL COLLEGA.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che invii una lettera contenente l'esito di un provvedimento giudiziario direttamente alla controparte e non al suo legale con cui pure in precedenza aveva intrattenuto una copiosa corrispondenza e che in missive inviate alla controparte e al suo difensore usi espressioni

offensive nei confronti di entrambi (C.N.F. 28/12/2005, n. 240).

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del difensore di una cliente, con cui abbia una relazione, che nel corso di un procedimento di separazione personale inviti nel proprio studio l'altro coniuge, in assenza del suo legale, allo scopo di ottenere il consenso alla separazione (C.N.F. 25/09/2008, n. 87).

Deve ritenersi esente da responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, quale parte nel giudizio all'esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al collega difensore della stessa, trattandosi di richiesta rivolta da una parte a un'altra; invero, altra cosa è l'attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte (C.N.F. 29/05/2006, n. 30).

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che per il recupero di un suo credito agisca esecutivamente nei confronti del suo debitore, senza preavviso al difensore; nessuna norma, infatti, impone di informare il difensore della controparte dell'intenzione di intraprendere un'azione esecutiva, come pure non può essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta tra le possibili modalità dell'esercizio della tutela giurisdizionale (C.N.F. 24/10/2003, n. 316).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che invii una diffida ad adempiere direttamente alla controparte e ad un terzo omettendo di darne comunicazione al collega avversario (C.N.F. 25/03/2002, n. 35).

Pone in essere un comportamento rilevante disciplinarmente il professionista che riceva la controparte senza l'assistenza del suo legale. Nella specie, in considerazione del fatto che il

professionista in buona fede aveva creduto di ricevere non la controparte ma il suo commercialista, la decisione è stata annullata e il professionista è stato assolto (C.N.F. 13/02/2001, n. 15).

► ACCORDI DIRETTI COLLA CONTROPARTE NON AUTORIZZATI DAL COLLEGA.

È obbligo deontologico dell'avvocato, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi diretti con la controparte, cosicché la stessa diretta presa di contatto dell'avvocato con la parte avversaria costituisce un comportamento scorretto, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (C.N.F. 10/4/2013, n. 61).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad un incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza (C.N.F. 26/12/2005, n. 152).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che formalizzi con un atto di transazione l'accordo intervenuto tra il suo cliente e la controparte omettendo di dare comunicazione e richiedere il consenso al legale di quest'ultima (C.N.F. 01/04/2004, n. 63).

\*\*\*\*\*

## **Art. 42.**

### **Notizie riguardanti il collega**

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

#### **Relazione illustrativa**

L'art.42 ("notizie riguardanti il collega") riproduce sostanzialmente il contenuto dell'attuale art.29.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA.

L'attribuzione ai colleghi di controparte della volontà di attuare una strategia fraudolenta in danno del cliente dell'incolpato comporta un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale e costituisce una condotta offensiva nei confronti di costoro (C.N.F. 14/10/2008, n. 108).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, perché in violazione del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che accusi ingiustamente il collega di condotta disciplinare scorretta (C.N.F. 06/12/2002, n. 191).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi,

screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206).

È sempre consentito all'avvocato esprimere un parere sulla difesa svolta da altro collega suo predecessore, se tale giudizio sia espresso non al fine di distogliere l'altrui clientela, ma al fine di realizzare il diritto del cliente di vedere verificata in qualunque momento la sua aspettativa di essere ben difeso dal legale prescelto (C.N.F. 11/04/2003, n. 47).

Non è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che muova critiche al collega di controparte nell'interesse del cliente. Nella specie il professionista aveva criticato il collega per l'eccessiva onerosità della notula (C.N.F. 08/04/2000, n. 29).

È deontologicamente corretto il comportamento dell'avvocato che al fine di rappresentare la propria amarezza a fronte di infamanti accuse mossegli da alcuni colleghi in relazione al suo comportamento quale presidente di un lodo arbitrale, invii al giudice istruttore della causa di impugnazione del lodo e al procuratore del tribunale la copia dell'esposto presentato al consiglio dell'ordine nei confronti dei predetti colleghi e denunciante il comportamento scorretto degli stessi. È evidente, infatti, come la ragione di tale comportamento non sia stata la malafede ma la preoccupazione di difendere la propria onorabilità agli occhi dei magistrati innanzi ai quali riteneva di essere stato ingiustamente denigrato (C.N.F. 29/03/2003, n. 34).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, offeso da epiteti ingiuriosi e diffamatori, chieda la presentazione delle scuse formali e minacci in caso contrario di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno (C.N.F. 13/02/2001, n. 12).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN GIUDIZIO.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 comma 1 e 20 del codice deontologico forense, l'avvocato che, durante l'udienza, privi la collega del titolo di avvocato, qualificandola "signora", e le rivolga espressioni offensive e sconvenienti, idonee a ledere la dignità e il prestigio dell'avvocato stesso e della classe forense (C.N.F. 28/12/2006, n. 195).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN SCRITTI DIFENSIVI.

Non costituisce illecito disciplinare l'attribuzione al difensore avversario della frase "il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente", in quanto tale frase corrisponde a un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l'ignoranza altrui, quanto l'evidente errore dell'argomento difensivo (C.N.F. 05/04/2008, n. 9).

Non commette illecito disciplinare l'avvocato che in atti di causa usi espressioni critiche nei confronti del collega di controparte se tali espressioni siano state usate senza alcuna intenzione di nuocere al collega e non abbiano un effettivo contenuto offensivo. Nella specie è stata ritenuta non offensiva l'affermazione effettuata a commento di uno scritto del collega infarcito di citazioni latine secondo cui "l'intercalare di espressioni in italiano con frasi latine.., erano considerati comportamenti tipici dei pastori di campagna e degli avvocati di provincia" (C.N.F. 02/07/2001, n. 150).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN ESPOSTI.

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che segnali al Consiglio dell'Ordine territoriale un articolo di giornale di cui stravolga il contenuto onde accusare altri colleghi di comportamenti disonorevoli (C.N.F. 30/09/2008, n. 95).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che davanti al Consiglio dell'ordine accusi falsamente e scientemente un collega di comportamento scorretto (C.N.F. 28/12/2005, n. 207).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, nel corso di un procedimento disciplinare promosso in base a un suo esposto, produca articoli di stampa relativi a procedimenti penali relativi all'incolpato senza che tali notizie siano rilevanti in sede disciplinare (C.N.F. 2/11/2010, n. 185).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA IN ISPEZIONI MINISTERIALI.

È disciplinarmente corretto il comportamento del professionista che invitato a comparire dinanzi ad un ispettore ministeriale per una inchiesta in corso, a domanda riferisca fatti e commenti poco lusinghieri nei confronti di un collega. Nella specie è stato assolto il professionista che interrogato su un suo collega aveva riferito: "nel nostro ambiente giudiziario non può considerarsi quale modello di correttezza sotto il profilo dell'etica professionale" (C.N.F. 17/11/2001, n. 240).

► APPREZZAMENTI DENIGRATORI CONTRO COLLEGA NELLA VITA PRIVATA.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche a mezzo di telefonate, offenda l'onore e il decoro di una collega, con minacce, offese e frasi oscene (C.N.F. 28/12/2005, n. 171).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, associato dal cliente nella difesa, non avvisi i colleghi precedentemente nominati e anzi critichi, screditandole davanti ai clienti, le scelte difensive da questi effettuate (C.N.F. 24/12/2002, n. 206).

\*\*\*\*\*

### **Art. 43.**

#### **Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega**

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

#### **Relazione illustrativa**

L'art. 43 ("obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega") ha reso l'obbligo più stringente nella consapevolezza di una deriva comportamentale e di un deteriorare costume che si sono registrati in questi ultimi anni.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► **EVOLUZIONE DELLA NORMA DEONTOLOGICA: DALLA SOLIDARIETÀ PASSIVA ALL'OBBLIGO DI ATTIVAZIONE FINO AL RITORNO ALL'ANTICO.** Pune in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di provvedere al pagamento degli onorari dovuti dal cliente al collega corrispondente in luogo, scelto dal cliente su indicazione dell'avvocato stesso (C.N.F. 08/03/2001, n. 43). A seguito della modifica dell'art. 30 del codice deontologico il principio di colleganza, che nella precedente formulazione imponeva un vincolo di solidarietà passiva, è oggi declinata nella forma del mero obbligo di attivazione, fonte di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, cosicché l'omessa retribuzione del collega incaricato di esercitare le funzioni di rappresentanza e assistenza del comune cliente poi fallito non costituisce illecito disciplinare (C.N.F. 15/12/2006, n. 157).

\*\*\*\*\*

### **Art. 44.**

#### **Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega**

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

#### **Relazione illustrativa**

L'art.44 ("divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") richiama il contenuto del vigente art.32, con una formulazione leggermente variata, anche sotto il mero profilo lessicale.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► **VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI IMPUGNAZIONE: CASISTICA.**

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza, lealtà e colleganza l'avvocato che impugni una transazione con motivazioni palesemente pretestuose (C.N.F. 28/12/2005, n. 238).

Viola l'art. 32 del codice di condotta forense l'avvocato che, dopo aver prestato la sua assistenza a un parte nella stipulazione di un atto di transazione, assiste la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto a impugnare la suddetta transazione per vizio della volontà della cliente (C.N.F. 18/12/2009, n. 178).

\*\*\*\*\*

## **Art. 45.**

### **Sostituzione del collega nell'attività di difesa**

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

#### **Relazione illustrativa**

L'art.45 ("sostituzione del collega nell'attività di difesa") richiama il contenuto dell'art.33 del vigente codice ma non ne riproduce il canone I rinvenendosi il presidio per la parte assistita, nell'ipotesi di successione nel mandato difensivo, in altre previsioni di questo codice quali quelle degli artt.32,33,48.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COLLEGA: RILEVANZA DISCIPLINARE.**

Il difensore che nel corso del giudizio sostituisca un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, è tenuto a comunicare a costui, anche verbalmente, la propria nomina in tempi congrui (C.N.F. 14/10/2008, n. 110).

Il dovere di rendere nota la propria nomina al collega che si sostituisce nell'attività di difesa a seguito della revoca dell'incarico da parte dell'assistito, si fonda, oltreché su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione. All'adempimento di siffatto dovere l'avvocato non si può ritenere esonerato in considerazione

del dovere della parte assistita di comunicare la revoca dell'incarico al precedente difensore, poiché si tratta di obblighi che traggono titolo da rapporti diversi, operano su piani autonomi e perseguono distinte finalità. Il mancato adempimento del predetto dovere di comunicazione configura violazione dell'art. 33 del codice deontologico, che costituisce applicazione ai rapporti tra colleghi del generale dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio dell'attività professionale imposto dall'art. 6 del codice (C.N.F. 18/12/2006, n. 180).

L'avvocato che ometta di prendere contatti con il collega sostituito nella difesa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 57).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega successivamente incaricato della difesa, non provveda alla restituzione dei documenti di causa (C.N.F. 08/03/2002, n. 15).

► **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COLLEGA: RILEVANZA CIVILISTICA.**

In virtù dei doveri che gravano sul difensore di ufficio, tra cui l'"obbligo di prestare il patrocinio" sino a quando non venga nominato un difensore di fiducia (art. 97 commi 5 e 6 c.p.p.), è insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'incolpato che, a seguito della nomina quale difensore d'ufficio e in mancanza di riscontro da parte del collega officiato dall'imputato, osservi il dovere di presentarsi all'udienza per assolvere alla difesa dell'imputato stesso, richiedendo conseguentemente a quest'ultimo il pagamento delle competenze relative all'attività professionale svolta, visto che al difensore di ufficio spettano le competenze fino alla cessazione delle sue funzioni, momento che coincide temporalmente con la nomina del difensore di fiducia, intervenuta, nella specie, soltanto in udienza (C.N.F. 21/11/2006, n. 127).

